



TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Per quanto concerne l'emissione delle fatture (ossia la trasmissione della fattura in formato Xml al SdI) sono stati rivisti i termini e il regime sanzionatorio sintetizzati di seguito:

Periodo	Tipo fattura	Termine invio/ emissione fattura	Condizioni	Sanzioni
Dal 01/01/2019 al 30/09/2019 (30/06/2019 per i contribuenti trimestrali)	Immediata	<u>Cessioni di beni mobili</u> : il giorno di consegna o spedizione dei beni. <u>Cessioni di beni immobili</u> : il giorno di stipula del contratto. <u>Prestazioni di servizio</u> : il giorno del pagamento del corrispettivo o in via anticipata nel giorno conclusione della prestazione.		Nessuna sanzione nel caso in cui le fatture vengano emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA. Sanzioni ridotte (18% DAL 36% CON UN MINIMO DI € 100) nel caso in cui le fatture vengano emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto successivo.
	Riepilogativa	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.	La consegna deve risultare da Ddt o da altro documento idoneo ad individuare la cessione o la prestazione (es. scontrino parlante) i cui riferimenti devono essere indicati in fattura.	
Dal 01/10/2019 (01/07/2019 per i contribuenti trimestrali)	Immediata	<u>Cessioni di beni mobili</u> : entro 10 giorni dalla consegna o spedizione dei beni. <u>Cessioni di beni immobili</u> : entro 10 giorni dalla stipula del contratto. <u>Prestazioni di servizio</u> : entro 10 giorni dal pagamento del corrispettivo o in via anticipata nel giorno conclusione della prestazione.	Se la fattura viene emessa in un giorno successivo al momento in di effettuazione dell'operazione è necessario fornire l'indicazione della data in cui: la cessioni di beni è stata effettuata; la prestazione di servizio è stata pagata/si è conclusa; il corrispettivo totale o parziale è stato corrisposto.	90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile della fattura non emessa.
	Riepilogativa	Entro 10 giorni dalla data fattura.	La consegna deve risultare da Ddt o da altro documento idoneo ad individuare la cessione o la prestazione (es. scontrino parlante) i cui riferimenti devono essere indicati in fattura.	



TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

Le fatture emesse dovranno essere annotate, in apposito registro nell'ordine di emissione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione.

DETRAZIONE IVA FATTURE ELETTRONICHE

Come noto:

- il **diritto alla detrazione** dell'IVA a credito sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ossia, **alla data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA**;
- il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell'IVA è individuato nel termine di presentazione della dichiarazione IVA relativo all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto;
- il diritto alla detrazione dell'IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti.

In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:

- 1) **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta**;
- 2) **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno**.

A decorrere dal 24.10.2018 è stata, introdotta la possibilità:

- di godere della detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i pre-supposti) di tutte le fatture **ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**;
- **retrodatare l'esercizio del diritto alla detrazione al momento di effettuazione dell'operazione**, e non a quello di ricezione della fattura, **sempre che la fattura sia ricevuta dallo stesso entro il giorno 15 del mese successivo rispetto al momento di effettuazione dell'operazione**.

Tale previsione **non è applicabile** ai documenti di acquisto relativi ad **operazioni effettuate nell'anno precedente**, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui **fatture sono ricevute nell'anno successivo**. In tal caso l'IVA è **detraibile nell'anno di ricevimento della fattura**.

Esempi pratici:

Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2018	Tale fattura dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di dicembre 2018 , in quanto l'IVA dovrà essere detratta nella dichiarazione relativa all'anno del ricevimento. Se il documento dovesse essere registrato nel corso del 2019 (tassativamente entro il 30.04.2019), la relativa IVA non potrà essere detratta nella liquidazione periodica 2019 di registrazione, ma solo in fase di stesura della dichiarazione annuale Iva relativa al 2018 .
--	--

RIPRODUZIONE VIETATA



Fattura di acquisto datata 2018 e <u>ricevuta nel 2019</u> in <u>formato analogico</u>	Tale fattura potrà essere accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa Iva.
Fattura di acquisto datata 2018 e <u>ricevuta nel 2019</u> in <u>formato XML tramite lo SdI</u>	Tale fattura potrà essere accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa Iva.

ULTERIORI FAQ IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICHE

1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?

No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche.

La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l'articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

2. Nel caso in cui un cittadino eserciti l'opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica dal momento che i dati non vengono inviati al Sistema TS?

No, non deve emettere la fattura elettronica.

Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato. La legge di bilancio per il 2019 ha, infatti, modificato l'articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Considerato l'esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell'opposizione esercitata dal cittadino.



3. Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie -da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente- sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica?

No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica.

Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.

- Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
 - l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
 - l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "altre spese".
- Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia "altre spese" (codice AA). In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.